

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 giugno 2014, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 febbraio 2012, dove ha acquisito il n. 239 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toscani, Caner, Baggio, Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Corazzari, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Sandri, Tosato e Possamai;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 gennaio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Toscani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2014, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Toscani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” tutela la fauna ittica e regola l’esercizio della pesca (sportiva e professionale) e dell’acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici.

La stessa legge regola inoltre la pesca nei corsi d’acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall’articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Con il presente progetto di legge, facendo salvi i profili di salvaguardia e tutela delle specie acquatiche, si vuole estendere al mese di ottobre la pesca no kill in alcuni corsi d’acqua, al fine di valorizzare tale specifica disciplina sportiva (in continua crescita) e per favorire le positive ricadute che tale deroga può avere sull’offerta turistica, in un periodo tradizionalmente di bassa stagione.

Al riguardo si segnala come tale pratica sia già consolidata in altri paesi europei nostri diretti concorrenti, come l’Austria e la Slovenia.

Vale la pena ricordare che la pesca no kill prevede che ogni pesce catturato venga rilasciato. Per questo motivo si utilizza un’apposita attrezzatura. Si tratta, dunque, di una disciplina sportiva rispettosa dell’ambiente che, se opportunamente valorizzata, può contribuire altresì allo sviluppo turistico, in sinergia con le tante associazioni che operano sul territorio regionale.

Il progetto si compone di un unico articolo che integra l’originario articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, con il comma 2 bis.

La Quarta Commissione consiliare, competente per materia, ha esaminato la proposta legislativa nel corso di 4 sedute e dopo aver acquisito i pareri favorevoli della Prima Commissione consiliare e della Conferenza Regione-autonomie locali. Il testo definitivo è stato licenziato nella seduta del 22 gennaio 2014 e il primo firmatario, consigliere Matteo Toscani, è stato incaricato per la relazione all’Aula.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;

- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata *dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio* fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”

4. Struttura di riferimento

Sezione caccia e pesca